

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 993/95 della Commissione, del 2 maggio 1995, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 6
- Regolamento (CE) n. 994/95 della Commissione, del 3 maggio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 995/95 della Commissione, del 3 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3536/91 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 996/95 della Commissione, del 3 maggio 1995, recante modalità particolari per la fissazione dei tassi di conversione agricoli** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 997/95 della Commissione, del 3 maggio 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 2019/93 del Consiglio e (CEE) n. 886/87, (CEE) n. 816/89, (CEE) n. 3780/90, (CEE) n. 1108/91, (CE) n. 3254/93, (CE) n. 1281/94, (CE) n. 1372/94, per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata degli ortofrutticoli** 16
- Regolamento (CE) n. 998/95 della Commissione, del 3 maggio 1995, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso 19
- Regolamento (CE) n. 999/95 della Commissione, del 3 maggio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 20
- Regolamento (CE) n. 1000/95 della Commissione, del 3 maggio 1995, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94 22

2

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

- ★ **Decisione n. 1001/95/CECA della Commissione, del 5 aprile 1995, che modifica la decisione n. 1970/93/CECA relativa all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari riguardo ad alcuni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CECA importati nella Comunità dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca (dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1995) (¹)** 23

Regolamento (CE) n. 1002/95 della Commissione, del 3 maggio 1995, che stabilisce, per il mese di aprile 1995, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero 29

Regolamento (CE) n. 1003/95 della Commissione, del 3 maggio 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 31

Regolamento (CE) n. 1004/95 della Commissione, del 3 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 33
- ★ **Regolamento (CE) n. 1005/95 del Consiglio, del 3 aprile 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1968/93 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari riguardo ad alcuni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CEE importati nella Comunità dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca (dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1995).....** 35
- ★ **Regolamento (CE) n. 1006/95 del Consiglio, del 3 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/91 per quanto riguarda l'istituzione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese ...** 38

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

95/153/CECA :

- ★ **Decisione n. 1/95 della Commissione mista CE-Repubblica ceca, del 7 aprile 1995, che modifica la decisione n. 1/93 della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca relativa alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici dalla Repubblica ceca nella Comunità** 49

95/154/CECA :

- ★ **Decisione n. 1/95 della Commissione mista CE-Repubblica slovacca, del 7 aprile 1995, che modifica la decisione n. 1/93 della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca relativa alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici dalla Repubblica slovacca nella Comunità** 51

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 992/95 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1995

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Norvegia, approvato con la decisione 86/557/CEE⁽¹⁾;

considerando che l'accordo suddetto è stato modificato o completato dall'accordo sullo Spazio economico europeo nonché dall'accordo bilaterale relativo ad alcuni accordi agricoli in forma di scambi di lettere con la Norvegia, approvato con la decisione 93/737/CE⁽²⁾;

considerando che, in base all'accordo suddetto, la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per un certo numero di prodotti agricoli e della pesca originari di questo paese; che occorre quindi aprire tali contingenti tariffari precisando, all'occorrenza, le eventuali condizioni di ammissione previste; che, a fini di semplificazione, occorre prevedere che le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari al presente regolamento a seguito di cambiamenti della nomenclatura combinata e dei codici Taric, come pure di modifiche derivanti da adattamenti del volume del periodo e del tasso contingenziale a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio, possano essere effettuate dalla Commissione dopo aver ricevuto il parere del comitato del codice doganale;

considerando che i contingenti tariffari previsti nel suddetto accordo sono validi per un periodo indeterminato e che per questo, ai fini di una maggiore efficacia e di una semplificazione della messa in opera delle relative

misure, sembra opportuno prevedere l'applicazione del presente regolamento su una base pluriennale;

considerando che occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per i contingenti a tutte le importazioni dei prodotti interessati in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti medesimi e durante l'intero periodo di validità dei suddetti accordi in forma di scambi di lettere;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che, tuttavia, nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenziali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che peraltro questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre, o durante i periodi di cui all'allegato I, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di cui al presente regolamento sono sospesi o ridotti ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte.

2. Le importazioni dei prodotti di cui all'allegato I (numeri d'ordine 09.0703 e 09.0711) beneficiano del contingente solo se il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 76.

⁽²⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 17.

1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, è perlomeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o per le categorie di prodotti in questione.

3. Si applicano il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia⁽²⁾.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere tutte le misure amministrative utili per garantirne una questione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingente, di un quantitativo corrispondente a tale fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

La Commissione autorizza i prelievi in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa appena possibile nel volume contingente corrispondente.

Se i quantitativi richiesti superano il saldo disponibile del volume contingente, l'attribuzione viene effettuata proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai contingenti fintantoché lo consente il saldo del volume contingente.

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

⁽²⁾ GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 1. Protocollo modificato dalla decisione n. 1/94 del Comitato misto CE-Norvegia (GU n. L 204 del 6. 8. 1994, pag. 90).

Articolo 5

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare:

- a) le modifiche e gli adattamenti tecnici, nella misura in cui essi sono necessari a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric;
- b) gli adattamenti necessari del volume, dei periodi e del tasso contingente a seguito di decisioni adottate dal Consiglio,

sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Le disposizioni adottate a norma del paragrafo 1 non autorizzano la Commissione:

- a procedere al ricorso dei quantitativi preferenziali da un periodo contingente ad un altro,
- a modificare i calendari previsti per gli accordi,
- a trasferire quantitativi da un contingente ad un altro,
- ad aprire ed a gestire contingenti risultanti da nuovi accordi.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽³⁾.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise,
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1).

3. Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JUPPÉ

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995 e durante l'intero periodo di validità degli accordi in forma di scambi di lettere con la Norvegia approvati rispettivamente con le decisioni 86/557/CEE e 93/737/CE.

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume contingente (tonnellate)	Dazio contingente (%)
09.0701	ex 1504 20 10 ex 1504 30 19 ex 1516 10 90 0305	Grassi ed oli animali, diversi da quelli di balena e capodoglio, presentati in imballaggi di contenuto netto superiore a 1 kg Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana: - Pesci secchi, anche salati, ma non affumicati:	1 000	8,5
	0305 51	- - Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):		
09.0703	ex 0305 51 90	- - - secchi e salati:	13 250	0
	0305 59	- - - - esclusi i merluzzi della specie <i>Gadus macrocephalus</i> - - - altri:		
	0305 59 19	- - - - Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> : - - - - secchi e salati dall'1. 4 al 31. 12		
	ex 1604 13 90	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesci: - - - - altre: - - - - Sardinelle (alacce), spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati - - - - altri:	400	5,8
	1604 19 92	- - - - - Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):		
09.0711	ex 1604 19 93	- - - - - Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>), esclusi i merluzzi carbonari affumicati		
	1604 19 94	- - - - - Naselli (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)		
	1604 19 95	- - - - - Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)		
	1604 19 98	- - - - - altri		
	ex 1604 20 90	di altri pesci diversi dalle aringhe e dai merluzzi carbonari affumicati: - diversi dagli sgombri - sgombri (<i>scomber australasicus</i>)		10
09.0751	ex 0704 10 10	Cavolfiori, freschi o refrigerati, dall'1. 8 al 31. 10	2 000	0
09.0753	ex 0704 90 90	Broccoli, freschi o refrigerati, dall'1. 7 al 31. 10	1 000	0
09.0755	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati, dall'1. 7 al 28. 2	3 000	0
09.0757	0809 20 51 0809 20 59 0809 20 61 0809 20 69 ex 0809 20 71 ex 0809 20 79	Ciliege fresche, dal 16. 7 al 31. 8	600	0 (2)
09.0759	ex 0809 40 30 ex 0809 40 40 ex 0809 40 90	Prugne e prugne fresche, dall'1. 9 al 15. 10	600	0 (2)
09.0761	ex 0810 10 10	Fragole fresche, dal 15. al 31. 7	750	0
09.0762	ex 0810 10 90	Fragole fresche, dall'1. 8 al 15. 9	750	0

(1) I codici Taric figurano all'allegato II.

(2) È applicabile il dazio specifico addizionale.

ALLEGATO II

Codici Taric

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric
09.0701	ex 1504 20 10	1504 20 10*90
	ex 1504 30 19	1504 30 19*90
	ex 1516 10 90	1516 10 90*11
09.0703	ex 0305 51 90	0305 51 90*10 *20
	ex 1604 13 90	1604 13 90*91 *99
09.0711	ex 1604 19 93	1604 19 93*90
	ex 1604 20 90	1604 20 90*30 *40 *90
09.0751	ex 0704 10 10	0704 10 10*30
09.0753	ex 0704 90 90	0704 90 90*13
09.0755	ex 0704 90 90	0704 90 90*92 *94 *97
09.0757	ex 0809 20 71	0809 20 71*10
	ex 0809 20 79	0809 20 79*11 0809 20 79*19
09.0759	ex 0809 40 30	0809 40 30*51 *52 *53 *54 *55 *56
	ex 0809 40 40	0809 40 40*20
	ex 0809 40 90	0809 40 90*50
09.0761	ex 0809 10 10	0810 10 10*60 *80
09.0762	ex 0810 10 90	0810 10 90*12 *14

REGOLAMENTO (CE) N. 993/95 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 1995****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾, del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3254/94 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici all'allegato n. 26 del presente regolamento; che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 del 11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Codice NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	42,68	556,00	79,02	310,98	12 891,97	7 026,75
		b)	243,67	280,89	35,01	96 103,78	88,51	8 372,88
		c)	415,07	1 625,93	35,45			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	41,85	545,13	77,48	304,90	12 640,00	6 889,41
		b)	238,91	275,40	34,33	94 225,44	86,78	8 209,23
		c)	406,96	1 594,15	34,76			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	141,69	1 845,71	262,33	1 032,34	42 796,39	23 326,11
		b)	808,91	932,44	116,23	319 027,57	293,83	27 794,73
		c)	1 377,87	5 397,45	117,67			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	32,32	421,03	59,84	235,49	9 762,47	5 321,02
		b)	184,52	212,70	26,51	72 774,78	67,03	6 340,38
		c)	314,31	1 231,24	26,84			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	a)	129,66	1 689,05	240,07	944,72	39 164,06	21 346,31
		b)	740,25	853,30	106,37	291 950,24	268,89	25 435,66
		c)	1 260,93	4 939,35	107,69			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	53,71	699,67	99,44	391,34	16 223,21	8 842,44
		b)	306,64	353,47	44,06	120 936,66	111,38	10 536,40
		c)	522,32	2 046,06	44,61			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	33,43	435,55	61,90	243,61	10 099,08	5 504,49
		b)	190,89	220,04	27,43	75 284,03	69,34	6 558,99
		c)	325,15	1 273,69	27,77			
1.90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica) ex 0704 90 90	a)	79,26	1 032,50	146,75	577,50	23 940,64	13 048,81
		b)	452,51	521,61	65,02	178 466,57	164,37	15 548,59
		c)	770,79	3 019,38	65,83			
1.100	Cavoli cinese ex 0704 90 90	a)	46,97	611,87	86,96	342,23	14 187,38	7 732,81
		b)	268,16	309,11	38,53	105 760,47	97,41	9 214,20
		c)	456,78	1 789,30	39,01			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 90	a)	156,73	2 041,69	290,19	1 141,96	47 340,61	25 802,93
		b)	894,80	1 031,44	128,58	352 902,67	325,03	30 746,04
		c)	1 524,18	5 970,57	130,17			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	284,24	40,40	158,98	6 590,77	3 592,29
		b)	124,57	143,60	17,90	49 131,22	45,25	4 280,47
		c)	212,20	831,22	18,12			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	21,77	283,53	40,30	158,58	6 574,25	3 583,29
		b)	124,26	143,24	17,86	49 008,06	45,14	4 269,74
		c)	211,66	829,14	18,08			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	39,42	513,46	72,98	287,19	11 905,50	6 489,08
		b)	225,03	259,39	32,33	88 750,08	81,74	7 732,20
		c)	383,31	1 501,51	32,74			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 10 0708 10 90	a)	221,86	2 890,13	410,77	1 616,50	67 013,32	36 525,51
		b)	1 266,64	1 460,07	182,01	499 553,74	460,10	43 522,76
		c)	2 157,56	8 451,68	184,26			

Rubrica	Designazione delle merci Codice NC	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.170	Fagioli :							
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0708 20 10 0708 20 90	a) b) c)	153,85 878,35 1 496,16	2 004,16 1 012,48 5 860,82	284,85 126,21 127,78	1 120,96 346 415,64	46 470,40 319,05	25 328,62 30 180,87
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus spp., vulgaris var. Compressussavi</i>) 0708 20 10 0708 20 90	a) b) c)	76,31 435,67 742,11	994,08 502,20 2 907,00	141,29 62,60 63,38	556,01 171 824,40	23 049,62 158,25	12 563,16 14 969,90
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 529,98 902,76	1 209,28 610,92 3 536,32	171,87 76,15 77,10	676,37 209 021,60	28 039,49 192,51	15 282,88 18 210,65
1.190	Carciofi 0709 10 10	a) b) c)	115,68 660,44 1 124,97	1 506,94 761,29 4 406,78	214,18 94,90 96,08	842,86 260 472,03	34 941,38 239,90	19 044,75 22 693,18
1.200	Asparagi :							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	451,26 2 576,29 4 388,40	5 878,41 2 969,72 17 190,39	835,50 370,19 374,78	3 287,91 1 016 073,73	136 302,60 935,82	74 291,53 88 523,67
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	173,00 987,69 1 682,40	2 253,64 1 138,52 6 590,37	320,31 141,92 143,68	1 260,50 389 537,18	52 255,00 358,77	28 481,51 33 937,76
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	139,21 794,76 1 353,78	1 813,43 916,13 5 303,07	257,74 114,20 115,62	1 014,29 313 448,86	42 048,02 288,69	22 918,21 27 308,69
1.220	Sedani da coste (<i>Apium graveolens, var. dulce</i>) ex 0709 40 00	a) b) c)	75,11 428,83 730,46	978,48 494,32 2 861,40	139,07 61,62 62,38	547,28 169 128,94	22 688,03 155,77	12 366,08 14 735,07
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	963,14 5 498,73 9 366,42	12 546,63 6 338,44 36 690,43	1 783,25 790,12 799,92	7 017,56 2 168 663,81	290 918,36 1 997,37	158 564,63 188 941,10
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	135,01 770,78 1 312,92	1 758,71 888,48 5 143,03	249,96 110,75 112,13	983,68 303 989,19	40 779,04 279,98	22 226,56 26 484,53
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 419,91 715,26	958,12 484,03 2 801,86	136,18 60,34 61,09	535,89 165 609,59	22 215,92 152,53	12 108,76 14 428,45
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) ex 0714 20 10	a) b) c)	47,34 270,29 460,41	616,74 311,57 1 803,54	87,66 38,84 39,32	344,95 106 601,92	14 300,26 98,18	7 794,34 9 287,51
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	83,78 478,31 814,75	1 091,39 551,36 3 191,57	155,12 68,73 69,58	610,43 188 644,07	25 305,92 173,74	13 792,95 16 435,29
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	103,92 593,30 1 010,62	1 353,76 683,91 3 958,83	192,41 85,25 86,31	757,18 233 994,98	31 389,58 215,51	17 108,84 20 386,41
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	a) b) c)	117,56 671,16 1 143,25	1 531,41 773,66 4 478,36	217,66 96,44 97,64	856,55 264 702,45	35 508,87 243,79	19 354,06 23 061,74

Rubrica	Designazione delle merci Codice NC	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	122,89 701,59 1 195,08	1 600,84 808,73 4 681,39	227,53 100,81 102,06	895,38 276 703,12	37 118,72 254,85	20 231,50 24 107,28
2.60	Arance dolci, fresche :							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 01 0805 10 11 0805 10 21 0805 10 32 0805 10 42 0805 10 51	a) b) c)	48,67 277,88 473,33	634,04 320,31 1 854,14	90,12 39,93 40,42	354,63 109 592,80	14 701,47 100,94	8 013,02 9 548,08
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 05 0805 10 15 0805 10 25 0805 10 34 0805 10 44 0805 10 55	a) b) c)	41,52 237,05 403,78	540,87 273,24 1 581,69	76,87 34,06 34,48	302,52 93 489,15	12 541,23 86,10	6 835,58 8 145,08
2.60.3	— altre 0805 10 09 0805 10 19 0805 10 29 0805 10 36 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	22,94 130,97 223,09	298,83 150,97 873,89	42,47 18,82 19,05	167,14 51 653,08	6 929,07 47,57	3 776,68 4 500,19
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi :							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 11 ex 0805 20 21 ex 0805 20 31	a) b) c)	110,65 631,72 1 076,06	1 441,42 728,19 4 215,17	204,87 90,77 91,90	806,21 249 146,18	33 422,05 229,47	18 216,64 21 706,43
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 13 ex 0805 20 23 ex 0805 20 33	a) b) c)	59,29 338,52 576,62	772,40 390,21 2 258,76	109,78 48,64 49,25	432,02 133 508,58	17 909,69 122,96	9 761,65 11 631,70
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 15 ex 0805 20 25 ex 0805 20 35	a) b) c)	51,89 296,25 504,62	675,96 341,49 1 976,73	96,07 42,57 43,10	378,08 116 838,64	15 673,48 107,61	8 542,81 10 179,37
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 17 ex 0805 20 19 ex 0805 20 27 ex 0805 20 29 ex 0805 20 37 ex 0805 20 39	a) b) c)	60,61 346,01 589,39	789,51 398,65 2 308,78	112,21 49,72 50,34	441,59 136 465,46	18 306,34 125,69	9 977,85 11 889,32
2.80	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi ex 0805 30 20 ex 0805 30 30 ex 0805 30 40	a) b) c)	37,82 215,91 367,78	492,65 248,88 1 440,68	70,02 31,02 31,41	275,55 85 154,40	11 423,15 78,43	6 226,17 7 418,93
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	144,92 827,35 1 409,28	1 887,78 953,69 5 520,49	268,31 118,88 120,36	1 055,87 326 299,76	43 771,93 300,53	23 857,82 28 428,30

Rubrica	Designazione delle merci Codice NC	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi :							
2.90.1	— bianchi	a)	34,26	446,24	63,42	249,59	10 347,06	5 639,65
	ex 0805 40 10	b)	195,57	225,44	28,10	77 132,64	71,04	6 720,05
	ex 0805 40 90	c)	333,13	1 304,96	28,45			
2.90.2	— rosei	a)	49,51	645,01	91,68	360,77	14 955,80	8 151,64
	ex 0805 40 10	b)	282,68	325,85	40,62	111 488,69	102,68	9 713,26
	ex 0805 40 90	c)	481,52	1 886,22	41,12			
2.100	Uva da tavola							
	0806 10 21	a)	113,24	1 475,19	209,67	825,10	34 205,18	18 643,49
	0806 10 29	b)	646,52	745,25	92,90	254 984,06	234,84	22 215,05
	0806 10 30	c)	1 101,27	4 313,94	94,05			
	0806 10 61							
	0806 10 69							
2.110	Cocomeri							
	0807 10 10	a)	59,42	774,12	110,03	432,98	17 949,44	9 783,32
		b)	339,27	391,08	48,75	133 804,90	123,24	11 657,52
		c)	577,90	2 263,77	49,35			
2.120	Meloni :							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	a)	65,46	852,70	121,19	476,93	19 771,51	10 776,43
	ex 0807 10 90	b)	373,71	430,78	53,70	147 387,58	135,75	12 840,89
		c)	636,56	2 493,57	54,36			
2.120.2	— altri	a)	102,06	1 329,58	188,97	743,66	30 828,82	16 803,20
	ex 0807 10 90	b)	582,70	671,69	83,73	229 814,78	211,66	20 022,22
		c)	992,57	3 888,11	84,77			
2.130	Mele							
	0808 10 10	a)	62,66	816,23	116,01	456,53	18 925,94	10 315,56
	0808 10 51	b)	357,72	412,35	51,40	141 084,29	129,94	12 291,73
	0808 10 53	c)	609,34	2 386,93	52,04			
	0808 10 59							
	0808 10 61							
	0808 10 63							
	0808 10 69							
2.140	Pere :							
2.140.1	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	a)	90,11	1 173,90	166,85	656,58	27 219,20	14 835,79
	0808 20 10	b)	514,48	593,04	73,93	202 906,76	186,88	17 677,90
	0808 20 31	c)	876,35	3 432,87	74,84			
	0808 20 37							
	0808 20 41							
2.140.2	altri	a)	66,54	866,83	123,20	484,83	20 099,11	10 954,99
	0808 20 10	b)	379,90	437,91	54,59	149 829,73	138,00	13 053,66
	0808 20 31	c)	647,11	2 534,89	55,27			
	0808 20 37							
	0808 20 41							
2.150	Albicocche							
	0809 10 10	a)	508,75	6 627,38	941,95	3 706,82	153 668,96	83 757,04
	0809 10 50	b)	2 904,54	3 348,09	417,36	1 145 532,02	1 055,05	99 802,51
		c)	4 947,53	19 380,63	422,53			
2.160	Ciliege							
	0809 20 11	a)	87,78	1 143,49	162,52	639,58	26 514,12	14 451,48
	0809 20 19	b)	501,15	577,68	72,01	197 650,71	182,04	17 219,98
	0809 20 21	c)	853,65	3 343,94	72,90			
	0809 20 29							
	0809 20 71							
	0809 20 79							

Rubrica	Designazione delle merci Codice NC	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.170	Pesche ex 0809 30 19 ex 0809 30 59	a)	184,69	2 405,98	341,96	1 345,71	55 787,37	30 406,83
		b)	1 054,45	1 215,48	151,52	415 869,44	383,02	36 231,91
		c)	1 796,13	7 035,87	153,40			
2.180	Pesche noci ex 0809 30 11 ex 0809 30 51	a)	96,95	1 262,91	179,50	706,37	29 283,10	15 960,71
		b)	553,49	638,01	79,53	218 292,13	201,05	19 018,33
		c)	942,80	3 693,16	80,52			
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a)	155,28	2 022,76	287,50	1 131,37	46 901,73	25 563,72
		b)	886,50	1 021,88	127,38	349 631,01	322,01	30 461,00
		c)	1 510,05	5 915,22	128,96			
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 90	a)	348,23	4 536,39	644,76	2 537,28	105 185,02	57 330,94
		b)	1 988,13	2 291,74	285,68	784 106,37	722,17	68 313,92
		c)	3 386,54	13 265,87	289,22			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a)	1 141,30	14 867,50	2 113,12	8 315,67	344 732,19	187 895,77
		b)	6 515,88	7 510,92	936,28	2 569 821,36	2 366,84	223 891,26
		c)	11 099,01	43 477,40	947,89			
2.210	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus ») 0810 40 30	a)	194,02	2 527,46	359,23	1 413,65	58 604,13	31 942,09
		b)	1 107,69	1 276,85	159,17	436 867,07	402,36	38 061,29
		c)	1 886,82	7 391,11	161,14			
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 90 10	a)	83,66	1 089,85	154,90	-609,57	25 270,37	13 773,58
		b)	477,64	550,58	68,63	188 379,05	173,50	16 412,20
		c)	813,61	3 187,08	69,48			
2.230	Melegrane ex 0810 90 85	a)	87,74	1 142,97	162,45	639,29	26 502,04	14 444,90
		b)	500,92	577,42	71,98	197 560,65	181,96	17 212,13
		c)	853,26	3 342,42	72,87			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	333,73	4 347,42	617,90	2 431,59	100 803,42	54 942,76
		b)	1 905,31	2 196,28	273,78	751 443,56	692,09	65 468,23
		c)	3 245,47	12 713,26	277,17			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	132,24	1 722,66	244,84	963,52	39 943,36	21 771,07
		b)	754,98	870,27	108,48	297 759,52	274,24	25 941,79
		c)	1 286,02	5 037,63	109,83			

REGOLAMENTO (CE) N. 994/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/94⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1% di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽¹²⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 177 del 1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 108 del 1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹²⁾ GU n. L 24 del 1. 2. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	40,47 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	39,16 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	40,47 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	39,16 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4399
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	43,99
1701 99 10 910	43,83
1701 99 10 950	43,83
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4399

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 995/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3536/91 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 3536/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/95⁽⁴⁾, ha limitato i quantitativi di latte scremato in polvere posti in vendita a quelli immagazzinati anteriormente al 1° maggio 1994;

considerando che, alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1° giugno 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3536/91, la data del « 1° maggio 1994 » è sostituita dal « 1° giugno 1994 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 10. 3. 1995, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 996/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1995

recante modalità particolari per la fissazione dei tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, lettera b), l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 12,

considerando che la situazione monetaria ha reso necessario il ricorso a periodi di riferimento di conferma, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3813/92, a partire dal 24 febbraio 1995 per il franco belga e lussemburghese e a partire dal 16 marzo 1995 per il marco tedesco, il fiorino olandese e lo scellino austriaco; che la durata di tali periodi è di dieci giorni a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 ⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 758/95 della Commissione, del 3 aprile 1995, recante modalità particolari per la fissazione dei tassi di conversione agricoli ⁽⁵⁾, il periodo di conferma iniziato il 26 marzo 1995 termina il 24 aprile 1995;

considerando che le turbolenze monetarie a cui si assiste non permettono la fissazione a breve termine dei tassi rappresentativi di mercato ad un livello relativamente

stabilizzato e, di conseguenza, dei tassi di conversione agricoli, in particolare per il franco belga e lussemburghese; che, stando così le cose, è opportuno prorogare la durata di uno dei periodi di conferma, nei limiti previsti all'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che per ridurre la sussistenza prolungata di divari bilaterali consistenti, è tuttavia opportuno eliminare ogni dieci giorni i divari monetari negativi medi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1068/93, il periodo di conferma che ha inizio il 25 aprile 1995 scade il 24 maggio 1995.

Articolo 2

I divari monetari negativi calcolati rispetto alla media dei tassi dell'ecu dei dieci giorni precedenti sono ridotti a zero dalla Commissione il 5, il 15 e il 25 maggio 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 108 del 1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 del 1. 2. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 75 del 4. 4. 1995, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 997/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1995

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 2019/93 del Consiglio e (CEE) n. 886/87, (CEE) n. 816/89, (CEE) n. 3780/90, (CEE) n. 1108/91, (CE) n. 3254/93, (CE) n. 1281/94, (CE) n. 1372/94, per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, prevede modifiche per i carciofi del codice NC 0709 10, le arance del codice NC 0805 10, i limoni del codice NC 0805 30, le uve da tavola del codice NC 0806 10, le mele da tavola del codice NC 0808 10, le albicocche del codice NC 0809 10, le pesche del codice NC 0809 30 e i miscugli di frutta a guscio del codice NC 0813 50;

considerando che detti prodotti figurano nei regolamenti seguenti:

- (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94,
- (CEE) n. 886/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, relativo alla comunicazione dei dati relativi all'importazione di mele da tavola da parte degli Stati membri alla Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/94 ⁽⁶⁾,
- (CEE) n. 816/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa l'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli freschi ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3831/92 ⁽⁸⁾,

— (CEE) n. 3780/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3576/90 del Consiglio per quanto riguarda la sospensione temporanea del regime di compensazione all'importazione nonché dei dazi doganali per gli ortofrutticoli freschi provenienti dalla Spagna e dal Portogallo immessi al consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ⁽⁹⁾,

— (CEE) n. 1108/91 della Commissione, del 30 aprile 1991, che stabilisce norme di qualità per le albicocche ⁽¹⁰⁾,

— (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 822/94 della Commissione ⁽¹²⁾,

— (CE) n. 3254/93 della Commissione, del 26 novembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3128/94 ⁽¹⁴⁾,

— (CE) n. 1281/94 della Commissione, del 2 giugno 1994, relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza delle importazioni di ciliege acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽¹⁵⁾,

— (CE) n. 1372/94 della Commissione, del 16 giugno 1994, che fissa taluni massimali indicativi e alcune modalità supplementari d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli tra il Portogallo e gli altri Stati Membri ⁽¹⁶⁾;

considerando che è pertanto necessario modificare tali regolamenti;

⁽¹⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 129 del 21. 5. 1994, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.

⁽⁹⁾ GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 110 del 1. 5. 1991, pag. 67.

⁽¹¹⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 95 del 14. 4. 1994, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 34.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 45.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 140 del 3. 6. 1994, pag. 12.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 151 del 17. 6. 1994, pag. 6.

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è così modificata:

1) Il testo

« 0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19 »	Uve, fresche, da tavola »
--	---------------------------

è sostituito dal seguente:

« 0806 10 21 0806 10 29 0806 10 30 0806 10 40 0806 10 50 0806 10 61 0806 10 69 »	Uve, fresche, da tavola ».
--	----------------------------

2) Il testo

« 0813 50 30 »	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 »
----------------	---

è sostituito dal seguente:

« 0813 50 31 0813 50 39 »	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 ».
------------------------------	--

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 886/87, i codici da NC « 0808 10 31 a NC 0808 10 89 », che designano le mele da tavola sono sostituiti dai codici da NC « 0808 10 51 a NC 0808 10 98 ».

Articolo 3

L'allegato del regolamento (CEE) n. 816/89 è così modificato.

1) Il testo

« 0709 10 00 »	Carciofi »
----------------	------------

è sostituito dal seguente:

« 0709 10 10 0709 10 20 0709 10 30 0709 10 40 »	Carciofi ».
--	-------------

2) Il testo

« 0809 10 00 »	Albicocche »
----------------	--------------

è sostituito dal seguente:

« 0809 10 10 0809 10 20 0809 10 30 0809 10 40 0809 10 50 »	Albicocche ».
--	---------------

3) Il testo

« ex 0809 30 00 »	Pesche (nettarine e pesche noci escluse ... »
-------------------	---

è sostituito dal seguente:

« 0809 30 19 0809 30 29 0809 30 39 0809 30 49 0809 30 59 »	Pesche (escluse nettarine e nettarine) ».
--	---

Articolo 4

All'allegato del regolamento (CEE) n. 3780/90, il codice NC « 0805 30 10 » che designa i limoni è sostituito dai codici da NC « 0805 30 20 a NC 0805 30 40 ».

Articolo 5

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1108/91, il codice NC « 0809 10 00 » che designa le albicocche è sostituito dai codici da NC « 0809 10 10 a NC 0809 10 50 ».

Articolo 6

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2019/93 è così modificato:

- 1) i codici NC « 0808 10 31 a NC 0808 10 89 » che designano le mele sono sostituiti dai codici da NC « 0808 10 51 a NC 0808 10 98 »;
- 2) i codici da NC « 0808 20 31 a NC 0808 20 39 » che designano le pere sono sostituiti dai codici da NC « 0808 20 31 a NC 0808 20 67 ».

Articolo 7

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 3254/93 sono così modificati:

- 1) i codici da NC « 0808 10 31 a NC 0808 10 89 » che designano le mele sono sostituiti dai codici da NC « 0808 10 51 a NC 0808 10 98 »;
- 2) i codici da NC « 0808 20 31 a NC 0808 20 39 » che designano le pere sono sostituiti dai codici da NC « 0808 20 31 a NC 0808 20 67 ».

Articolo 8

L'articolo 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 1281/94 è così modificato :

- 1) il codice NC « 0809 20 20 » che designa le ciliege acide (*Prunus cerasus*) dal 1° maggio al 15 luglio è sostituito dai codici NC « 0809 20 21, NC 0809 20 31 e NC 0809 20 41 »;
- 2) il codice NC « 0809 20 60 » che designa le ciliege acide (*Prunus cerasus*) dal 16 luglio al 30 aprile è sostituito dai codici « 0809 20 11, NC 0809 20 51, NC 0809 20 61 e NC 0809 20 71 ».

Articolo 9

L'allegato del regolamento (CE) n. 1372/94 è così modificato :

1) Il testo

« 0805 10 41 0805 10 45 0805 10 49	arance »
--	----------

è sostituito dal seguente :

« 0805 10 01 0805 10 05 0805 10 09	arance ».
--	-----------

2) Il testo

« 0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39 »	
--	--

è sostituito dal seguente :

« 0805 10 32 0805 10 34 0805 10 36 »	
--	--

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 998/95 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 1995
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1946/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CE) n. 1946/94 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 2 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,46 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, i prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio⁽⁷⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 del 1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 59.

⁽⁶⁾ GU n. L 86 del 20. 4. 1995, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 999/95 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 553/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 25	052	86,6
	060	80,2
	204	48,0
	212	117,9
	624	115,5
	999	89,6
0707 00 20	052	47,2
	053	166,9
	060	39,2
	066	75,0
	068	73,8
	204	49,1
	624	207,3
	999	94,1
0709 90 75	052	129,7
	204	77,5
	624	196,3
	999	134,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1000/95 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1995****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 820/95⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantasettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ; che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento ; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la quarantasettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,897 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 del 1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 13. 4. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

DECISIONE N. 1001/95/CECA DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1995

che modifica la decisione n. 1970/93/CECA relativa all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari riguardo ad alcuni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CECA importati nella Comunità dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca (dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1995)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

considerando che la decisione n. 1/93⁽¹⁾ e la decisione n. 1/93⁽²⁾ adottate dalle commissioni miste CE-Repubblica ceca e CE-Repubblica slovacca hanno istituito un sistema di contingenti tariffari;

considerando che la decisione n. 1970/93/CECA della Commissione⁽³⁾, modificata dalla decisione n. 3075/94/CECA⁽⁴⁾, ha fissato le disposizioni per l'applicazione del suddetto sistema di contingenti tariffari;

considerando che la decisione n. 1/94⁽⁵⁾ e la decisione n. 1/94⁽⁶⁾ delle commissioni miste CE-Repubblica ceca e CE-Repubblica slovacca, la decisione n. 2/94⁽⁷⁾ della commissione mista CE-Repubblica slovacca, le decisioni n. 2244/94/CECA⁽⁸⁾ e n. 3075/94/CECA della Commissione e il regolamento (CE) n. 2245/94 del Consiglio⁽⁹⁾ hanno apportato alcuni emendamenti;

considerando che, a seguito della revisione annuale, la decisione n. 1/95⁽¹⁰⁾ della commissione mista CE-Repubblica ceca e la decisione n. 1/95⁽¹¹⁾ della commissione mista CE-Repubblica slovacca modificano i contingenti tariffari applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, in particolare per tener conto dell'adesione alla Comunità dei nuovi Stati membri;

considerando che è necessario modificare la decisione n. 1970/93/CECA per tener conto dei suddetti emendamenti;

considerando che, essendo state escluse alcune misure di politica commerciale comune dalle misure transitorie in favore dei nuovi Länder tedeschi a norma della decisione n. 1478/94/CECA della Commissione⁽¹²⁾, modificata dalla decisione n. 3248/94/CECA⁽¹³⁾, occorre adottare specifiche disposizioni per sospendere le tariffe applicabili a taluni prodotti contemplati dalle suddette decisioni delle commissioni miste, per quanto riguarda l'importazione nel territorio dei nuovi Länder tedeschi nel 1995 e che le Repubbliche ceca e slovacca ne sono state informate;

previa consultazione del comitato consultivo e con il consenso unanime del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I limiti fissati dall'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 1970/93/CECA per quanto riguarda le importazioni nella Comunità dalla Repubblica ceca effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1995 dei prodotti corrispondenti ai codici NC indicati nella relativa tabella sono così modificati:

(in tonnellate)

Descrizione delle merci	1995	
Prodotti laminati a freddo	29 452	(aumento di 5 152)
Vergelle	269 820	(aumento di 27 820)
Nastri laminati a caldo	6 600	(aumento di 1 800)

⁽¹⁾ GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 67.⁽²⁾ GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 59.⁽³⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 21.⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 20.⁽⁷⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 58.⁽⁸⁾ GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 11.⁽⁹⁾ GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 17.⁽¹⁰⁾ Vedi pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale.⁽¹¹⁾ Vedi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.⁽¹²⁾ GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 37.⁽¹³⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 77.

Articolo 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione le importazioni nella Comunità dei prodotti laminati sulle quattro facce ottenuti tramite un processo di laminatura reversibile corrispondenti ai codici NC di cui alla tabella seguente sono soggette ai dazi applicabili a norma dell'accordo interinale e, inoltre, alle aliquote di dazio addizionali, in percentuale sul loro valore in dogana, indicate in tale tabella.

I dazi applicabili alle importazioni di prodotti laminati sulle quattro facce prodotti tramite un processo di laminatura reversibile che

- rientrano nei limiti dei contingenti indicati nella tabella, e
- sono corredate da un certificato di circolazione EUR 1 e da una licenza rilasciata dalle autorità ceche conforme al modulo riportato nell'allegato I della decisione n. 1970/93/CECA,

sono quelli fissati nell'accordo interinale, senza l'aliquota di dazio aggiuntiva indicata nella seguente tabella :

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Volume contingente (t)	aliquota addizionale
09 5065	7208 33 99 7208 43 99 7208 45 10	prodotti laminati sulle quattro facce ottenuti tramite un processo di laminatura reversibile	16 000	25 %

Articolo 3

I limiti fissati dall'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n. 1970/93/CECA per le importazioni nella Comunità dalla Repubblica slovacca effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1995 dei prodotti corrispondenti ai codici NC indicati nella relativa tabella sono così modificati :

(in tonnellate)

Descrizione delle merci	1995	
Prodotti laminati a caldo, arrotolati	267 000	(aumento di 67 000)
Prodotti laminati a freddo	132 552	(aumento di 21 852)
Nastri laminati a caldo	43 862	(aumento di 662)
Bandelle	152 340	(aumento di 40 340)

Articolo 4

1. Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 i dazi doganali applicati ai prodotti indicati nella seguente tabella originari della Repubblica ceca entro i massimali specificati sono sospesi.

		<i>(in tonnellate)</i>
Codice NC	Descrizione delle merci	Volume
7213 10 00 7213 20 00 7213 31 00 7213 39 00 7213 41 00 7213 49 00 7213 50 20 7213 50 81 7213 50 89 7221 00 10 7221 00 90 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 30 7227 90 50 7227 90 70	Vergelle	45 000
7209 11 00 7209 12 90 7209 13 90 7209 14 90 7209 21 00 7209 22 90 7209 23 90 7209 24 91 7209 24 99 7209 31 00 7209 32 90 7209 33 90 7209 34 90 7209 41 00 7209 42 90 7209 43 90 7209 44 90 7211 30 10 7211 41 10 7211 41 91 7211 49 10	Prodotti laminati a freddo	10 000
7211 12 10 7211 12 90 7211 19 10 7211 19 91 7211 19 99 7211 22 10 7211 22 90 7211 29 10 7211 29 91 7211 29 99 7212 60 91 7220 11 00 7220 12 00 7220 90 31 7226 10 10 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 99 20	Nastri laminati a caldo	20 000

2. Il paragrafo 1 è applicabile solo a condizione che :

— le merci in questione siano immesse in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e siano ivi consumate o sottoposte a una lavorazione che conferisca loro l'origine comunitaria ;

e che

— a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica sia presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità tedesche attestante che le merci rientrano nell'ambito delle disposizioni del medesimo paragrafo 1.

3. La Commissione e le competenti autorità tedesche prendono tutte le misure necessarie per garantire che il consumo finale dei prodotti in questione o la trasformazione mediante la quale acquisiscono l'origine comunitaria si svolgono nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 5

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 i dazi doganali applicati ai prodotti specificati nella seguente tabella e originari della Repubblica slovacca sono sospesi sino ai massimali ivi riportati :

(in tonnellate)

Codice NC	Descrizione delle merci	Volume
7208 11 00	Prodotti laminati a caldo, arrotolati	80 000
7208 12 10		
7208 12 91		
7208 12 95		
7208 12 98		
7208 13 10		
7208 13 91		
7208 13 95		
7208 13 98		
7208 14 10		
7208 14 91		
7208 14 99		
7208 21 10		
7208 21 90		
7208 22 10		
7208 22 91		
7208 22 95		
7208 22 98		
7208 23 10		
7208 23 91		
7208 23 95		
7208 23 98		
7208 24 10		
7208 24 91		
7208 24 99		
7219 11 10		
7219 11 90		
7219 12 10		
7219 12 90		
7219 13 10		
7219 14 10		
7219 14 90		
7225 10 10		
7225 20 20		
7225 30 00		

<i>(in tonnellate)</i>		
Codice NC	Descrizione delle merci	Volume
7209 11 00 7209 12 90 7209 13 90 7209 14 90 7209 21 00 7209 22 90 7209 23 90 7209 24 91 7209 24 99 7209 31 00 7209 32 90 7209 33 90 7209 34 90 7209 41 00 7209 42 90 7209 43 90 7209 44 90 7211 30 10 7211 41 10 7211 41 91 7211 49 10	Prodotti laminati a freddo	20 000
7211 12 10 7211 12 90 7211 19 10 7211 19 91 7211 19 99 7211 22 10 7211 22 90 7211 29 10 7211 29 91 7211 29 99 7211 60 91 7220 11 00 7220 12 00 7220 90 31 7226 10 10 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 99 20	Nastri laminati a caldo	60 000

2. Il paragrafo 1 è applicabile solo a condizione che :

— le merci in questione siano immesse in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e siano ivi consumate o sottoposte a una lavorazione che conferisca loro l'origine comunitaria ;

e che

— a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica sia presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità tedesche attestante che le merci rientrano nell'ambito delle disposizioni del medesimo paragrafo 1.

3. La Commissione e le competenti autorità tedesche prendono tutte le misure necessarie per garantire che il consumo finale dei prodotti in questione o la trasformazione mediante la quale acquisiscono l'origine comunitaria si svolgano nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 6

Ai fini del calcolo dei quantitativi complessivi che possono beneficiare delle disposizioni transitorie per i nuovi Länder tedeschi, i quantitativi di cui agli articoli 4 e 5 saranno inclusi, e non saranno aggiuntivi, rispetto al quantitativo globale di 246 000 t previsto per le importazioni di prodotti CECA dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca, come specificato nella Comunicazione 91/C 151/01 della Commissione (¹).

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(¹) GU n. C 151 del 10. 6. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1002/95 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1995****che stabilisce, per il mese di aprile 1995, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2926/94⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il

mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di aprile 1995, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di aprile 1995 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1995.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 del 1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 1. 7. 1993, pag. 94.

⁽⁶⁾ GU n. L 307 del 1. 12. 1994, pag. 56.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1995, che fissa, per il mese di aprile 1995, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,8337	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,74166	corone danesi
	1,94962	marchi tedeschi
	302,750	dracme greche
	170,165	pesete spagnole
	6,61023	franchi francesi
	0,829498	sterline irlandesi
2 287,76		lire italiane
	2,19672	fiorini olandesi
	13,7190	scellini austriaci
	198,202	scudi portoghesi
	5,88000	marchi finlandesi
	9,79748	corone svedesi
	0,832264	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 1003/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1995

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 960/95 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 960/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1995.

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 2 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 960/95, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 del 1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca (1)
1702 20 10	0,5200	—
1702 20 90	0,5200	—
1702 30 10	—	59,06
1702 40 10	—	59,06
1702 60 10	—	59,06
1702 60 90 10 (2)	—	112,21
1702 60 90 90 (3)	0,5200	—
1702 90 30	—	59,06
1702 90 60	0,5200	—
1702 90 71	0,5200	—
1702 90 80	—	112,21
1702 90 99	0,5200	—
2106 90 30	—	59,06
2106 90 59	0,5200	—

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(2) Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera «sciroppo di inulina» il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

(3) Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

REGOLAMENTO (CE) N. 1004/95 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1995****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 989/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 2 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 del 1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 100 del 3. 5. 1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	39,69 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,69 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,69 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,69 ⁽¹⁾
1701 91 00	52,00
1701 99 10	52,00
1701 99 90	52,00 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 1005/95 DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1968/93 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari riguardo ad alcuni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CEE importati nella Comunità dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca (dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un sistema di contingenti tariffari è stato istituito con le decisioni n. 1/93(C) ⁽¹⁾ e n. 1/93(S) ⁽²⁾ della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca di cui all'articolo 37 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra ⁽³⁾, in appresso denominato « accordo interinale », firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ;

considerando che, a seguito della dissoluzione nella Repubblica federativa ceca e slovacca il 31 dicembre 1992, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno assunto tutti gli obblighi derivanti dall'accordo interinale ; che ne è risultata la creazione di una Commissione mista CE-Repubblica ceca e una Commissione mista CE-Repubblica slovacca ;

considerando che le decisioni n. 1/94 e n. 2/94 della Commissione mista CE-Repubblica ceca e le decisioni n. 1/94, n. 2/94 e n. 3/94 della Commissione mista CE-Repubblica slovacca hanno introdotto alcune modifiche ;

considerando che le disposizioni applicative del suddetto sistema di contingenti tariffari sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1968/93 ⁽⁴⁾ ; che, a seguito dell'esame annuale, è opportuno modificare ulteriormente il regolamento (CEE) n. 1968/93 per tener conto, in particolare, dell'adesione di nuovi Stati membri ;

considerando che, poiché sono state escluse alcune misure di politica commerciale comune dalle misure transitorie in favore dei nuovi Länder della Repubblica federale di Germania stabilite dal regolamento (CE) n. 665/94 ⁽⁵⁾, è opportuno sospendere i dazi doganali su taluni prodotti di cui alle decisioni n. 1/93(C), nn. 1/94(C) e 1/95(C), n. 1/93(S), n. 1/94(S), n. 2/94(S) e n. 1/95(S), per le importazioni nel territorio dei nuovi Länder per l'anno 1995, e che le Repubbliche ceca e slovacca ne sono state informate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I limiti stabiliti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1968/93 per le importazioni nella Comunità dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 dei prodotti originari della Repubblica ceca corrispondenti ai codici NC indicati nella tabella di tale articolo sono così modificati :

	per il 1995	(in tonnellate)
Tubi senza saldatura	77 774	(+ 19 702)
Tubi saldati	94 601	(+ 24 601)

I limiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1968/93 per le importazioni nella Comunità dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 dei prodotti originari della Repubblica slovacca corrispondenti ai codici NC indicati nella tabella di tale articolo sono così modificati :

	per il 1995	(in tonnellate)
Tubi senza saldatura	36 024	(+ 9 096)

⁽¹⁾ GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 67.

⁽²⁾ GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 59.

⁽³⁾ GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2245/94 (GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 17).

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 1.

Articolo 2

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 i dazi doganali applicati all'importazione dei prodotti specificati nella seguente tabella, originari della Repubblica ceca, sono sospesi sino a concorrenza dei massimali ivi riportati :

Codice NC	Descrizione delle merci	Volume (tonnellate)
ex 7306	Tubi saldati (inferiori a 406,4 mm)	9 000

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica solo a condizione che :

— le merci in questione siano immesse in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e siano ivi consumate o sottoposte a una lavorazione che conferisca loro l'origine comunitaria,

e che

— a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica sia presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità tedesche attestante che le merci rientrano nell'ambito delle disposizioni del paragrafo 1.

3. La Commissione e le competenti autorità tedesche adottano le misure necessarie per garantire che il consumo finale dei prodotti in questione o la trasformazione mediante la quale acquisiscono l'origine comunitaria si svolgano nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 3

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 i dazi doganali applicati all'importazione dei prodotti specificati nella seguente tabella, originari della Repubblica slovacca, sono sospesi sino a concorrenza dei massimali ivi riportati :

Codice NC	Descrizione delle merci	Volume (tonnellate)
7304	Tubi senza saldatura	5 000

2. Il paragrafo 1 si applica solo a condizione che :

— le merci in questione siano immesse in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e siano ivi consumate o sottoposte a una lavorazione che conferisca loro l'origine comunitaria,

e che

— a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica sia presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità tedesche attestante che le merci rientrano nell'ambito delle disposizioni del paragrafo 1.

3. La Commissione e le competenti autorità tedesche adottano le misure necessarie per garantire che il consumo finale dei prodotti in questione o la trasformazione mediante la quale acquisiscono l'origine comunitaria si svolgano nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 aprile 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TOUBON

REGOLAMENTO (CE) N. 1006/95 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/91 per quanto riguarda l'istituzione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. INCHIESTE PRECEDENTI

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3433/91 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, classificati al codice NC ex 9613 10 00 e originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. L'aliquota del dazio applicabile ai prodotti originari di tale paese era stata fissata al 16,9 %.
- (2) Con un avviso pubblicato nel marzo 1992 ⁽³⁾ la Commissione ha iniziato un riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 nei confronti di alcune società cinesi che affermavano, tra l'altro, di non aver esportato il prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta originale (riesame relativo ai cosiddetti nuovi esportatori). Con la decisione 93/377/CEE ⁽⁴⁾ la Commissione ha chiuso l'inchiesta relativa al riesame senza alcuna modifica delle misure in vigore.

B. PRESENTE INCHIESTA DI RIESAME

- (3) Nel novembre 1993 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame del regolamento suddetto per quanto riguarda le importazioni dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese. La domanda è stata presentata dalla federazione dei fabbricanti europei di accendini, per conto dei

produttori comunitari che complessivamente rappresentano una quota rilevante della produzione comunitaria degli accendini in questione. Nella domanda si affermava che le circostanze sono cambiate dopo la conclusione dell'inchiesta originale, in quanto era aumentato il margine di dumping per le esportazioni nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese e, di conseguenza, l'industria comunitaria subiva nuovamente un pregiudizio. È stato considerato che la domanda di riesame contenesse elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

- (4) Nel dicembre 1993 la Commissione ha annunciato con un avviso ⁽⁵⁾ l'apertura di un procedimento di riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 per quanto riguarda le importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in seguito denominato « il regolamento di base »).
- (5) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni e di chiedere di essere sentite.
- (6) Un importatore, due esportatori e un produttore della Repubblica popolare cinese hanno presentato osservazioni scritte. Anche quattro produttori comunitari, le società Bic SA, Swedish Match SA, Tokai Seiki GmbH e Flamagas SA hanno presentato osservazioni scritte. Alcune delle società suddette hanno chiesto e ottenuto di essere sentite.
- (7) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società :

Produttori comunitari (stabilimenti e/o uffici vendite):

- Bic Deutschland GmbH, Ettlingen, Germania
- Bic SA, Clichy, Francia
- Bic SA, Redon, Francia
- Biro Bic Ltd, Londra, Regno Unito
- Bryant & May, High Wycombe, Regno Unito

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽²⁾ GU n. L 326 del 28. 11. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 11. 3. 1992, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU n. C 343 del 21. 12. 1993, pag. 10.

- Flamagas SA, Barcellona, Spagna
- Laforest Bic SA, Tarragona, Spagna
- Swedish Match, Visselhövede, Germania
- Swedish Match SA, Rillieux-la-Pape, Francia
- Tokai Seiki GmbH, Mönchengladbach, Germania
- Tokai Vesta Hispania SA, Alcalá de Henares, Spagna

Esportatori :

- Capital Line Industries Ltd, Hong Kong
- Gladstrong Investments Ltd, Hong Kong

Importatore non collegato :

- Tröber GmbH, Amburgo, Germania

- (8) La Commissione ha inoltre chiesto alcune informazioni a produttori delle Filippine, il paese terzo utilizzato come paese analogo per la determinazione del valore normale (cfr. punti 19-27 seguenti). La Swedish Match Philippines Inc., Manila, Filippine, ha fornito informazioni particolareggiate e complete che sono state verificate presso la sede della società.
- (9) Gli esportatori e l'unico importatore che ha collaborato hanno chiesto e ottenuto di essere informati sui principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la modifica del dazio antidumping definitivo in vigore sulle importazioni dei prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha tenuto debitamente conto delle osservazioni delle parti interessate.
- (10) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo 1° gennaio-30 settembre 1993 (in seguito denominato « il periodo dell'inchiesta »).

C. PRODOTTO IN ESAME, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA COMUNITARIA

i) Prodotto in esame

- (11) I prodotti soggetti al dazio antidumping definitivo di cui al punto 1 sono gli accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili (in seguito denominato « accendini non ricaricabili »).

È opportuno precisare, a questo proposito, che sul mercato sono commercializzati altri accendini non ricaricabili (accendini piezoelettrici), che hanno caratteristiche tecniche completamente diverse da quelle dei prodotti suddetti e che quindi nell'inchiesta originale non sono stati considerati simili al prodotto in questione. Gli accendini piezoelettrici sono stati pertanto esclusi dal campo d'applicazione dell'inchiesta originale e delle misure istituite.

- (12) L'importatore che ha collaborato ha affermato che gli accendini non ricaricabili a pietra focaia, oltre ad essere diversi da quelli piezoelettrici, dovevano essere ulteriormente distinti in funzione del materiale utilizzato, ovvero plastica o nylon. Secondo l'importatore esistevano due mercati per gli accendini a pietra focaia non ricaricabili, uno per gli accendini di lusso a base di nylon e l'altro per i normali accendini di plastica. L'importatore ha affermato che tutti gli accendini a pietra focaia non ricaricabili originari della Cina erano di plastica e ha chiesto di prendere in esame unicamente questi tipi di prodotti.

- (13) Nel corso dell'inchiesta svolta dalla Commissione è stato riscontrato che una definizione così ristretta del prodotto in esame non sarebbe giustificata, anche perché l'asserita ripartizione del mercato degli accendini a pietra focaia non ricaricabili in più segmenti, in funzione di differenze relative alle caratteristiche fisiche del prodotto e della percezione che ne fanno i consumatori, non è confermata dai fatti.

I prodotti in questione sono effettivamente fabbricati in diverse dimensioni e modelli e per la loro composizione possono essere utilizzati materiali differenti. Tutti gli accendini a pietra focaia non ricaricabili hanno tuttavia le stesse caratteristiche tecniche essenziali e la stessa applicazione e svolgono la medesima funzione. Occorre precisare che la distinzione tra accendini a pietra focaia e piezoelettrici si basa invece su differenze tra le caratteristiche tecniche che sono chiaramente identificabili.

Appare inoltre evidente che i consumatori sono consapevoli della differenza tra accendini a pietra focaia e piezoelettrici, mentre la differenza tra accendini di plastica o di nylon non è percettibile. I prodotti in questione non sono riutilizzabili e l'affermazione secondo la quale i consumatori sarebbero consapevoli della differenza non è confermata, tra l'altro, dall'esistenza di canali di vendita chiaramente distinti. Al contrario tutti gli accendini a pietra focaia non ricaricabili sono venduti senza distinzioni negli stessi tipi di negozi ad acquirenti che hanno le stesse aspettative e i consumatori non sono informati in merito alle pretese differenze tra gli accendini di plastica o di nylon. È opportuno precisare, tra l'altro, che non è facile distinguere gli accendini di plastica da quelli di nylon, dato che i due tipi sono disponibili in forma trasparente e opaca.

- (14) L'intera gamma di modelli di accendini a pietra focaia non ricaricabili deve quindi essere considerata un'unica categoria di prodotti, indipendentemente dal materiale usato per la fabbricazione del corpo, che costituisce comunque una differenza secondaria in termini di caratteristiche fisiche e di costi (cfr. punto 36).

Sono quindi confermate le risultanze dell'inchiesta originale relative al prodotto in esame che sono esportate nel punto 11 del presente regolamento.

ii) *Prodotto simile*

- (15) L'importatore che ha collaborato ha affermato che le risultanze dell'inchiesta originale relative alla definizione di prodotto simile dovevano essere riesaminate per tener conto del fatto che un produttore comunitario, che si è manifestato per la prima volta nel presente procedimento, fabbricava accendini di plastica assertivamente identici a quelli importati dalla Repubblica popolare cinese, mentre gli altri produttori comunitari e il produttore che ha collaborato nel paese analogo fabbricavano accendini in nylon, che secondo l'importatore potevano al massimo essere considerati « affini » agli accendini cinesi.

Occorre nuovamente precisare che una differenza fisica secondaria, quale il materiale utilizzato per la fabbricazione del corpo dell'accendino, che non incide sulle caratteristiche tecniche essenziali, né sull'applicazione e sulla funzione di base del prodotto e di cui i consumatori non sono consapevoli non è sufficiente per giustificare una distinzione tra accendini a pietra focaia non ricaricabili assertivamente « identici » o « affini ». Questa conclusione vale per il confronto tra gli accendini a pietra focaia non ricaricabili importati dalla Repubblica popolare cinese e tutti gli accendini fabbricati e venduti dall'industria comunitaria e dal produttore del paese analogo che ha collaborato.

- (16) Lo stesso importatore ha presentato inoltre alcune osservazioni su alcune differenze relative alle caratteristiche fisiche che a suo parere incidono sulla definizione del prodotto simile. Queste affermazioni, che sostanzialmente erano già state presentate nell'inchiesta originale, non erano tuttavia sostenute da nuovi elementi di prova decisivi, in particolare riguardo alla percezione che i consumatori hanno del prodotto e quindi non sono state prese in considerazione per la definizione di prodotto simile.
- (17) In tali circostanze è confermato che gli accendini a pietra focaia non ricaricabili prodotti e venduti dall'industria comunitaria e quelli importati dalla Repubblica popolare cinese hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e quindi possono essere considerati prodotti simili. Le eventuali differenze secondarie tra i prodotti importati dalla Repubblica popolare cinese e la produzione comunitaria non sono tali da giustificare una

conclusione diversa. Sono pertanto confermate le risultanze dell'inchiesta originale riguardo alla definizione di prodotto simile.

Come risulta dai punti 26 e 36, tale conclusione vale anche per gli accendini a pietra focaia non ricaricabili fabbricati e venduti dal produttore del paese analogo che ha collaborato.

iii) *Industria comunitaria*

- (18) Alla luce di quanto precede, è stata respinta la richiesta di modificare la definizione di industria comunitaria, limitandola al produttore comunitario che fabbrica accendini di plastica. È stato stabilito che nel periodo dell'inchiesta i produttori comunitari per conto dei quali era stata presentata la domanda di riesame effettuavano oltre il 70 % della produzione comunitaria complessiva del prodotto simile. È stato quindi concluso che i produttori in questione costituivano « l'industria comunitaria » ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base.

D. DUMPING

a) Valore normale

i) *Paese analogo*

- (19) Poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni ottenute in un paese ad economia di mercato (il cosiddetto paese analogo), a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. A questo proposito nella domanda si propone di utilizzare la Thailandia, come era stato fatto nell'inchiesta originale. Sono stati quindi consultati i due produttori thailandesi che avevano precedentemente collaborato, che tuttavia in questo caso hanno rifiutato di collaborare.
- (20) A tal fine sono stati anche consultati un produttore coreano e due produttori nelle Filippine. Soltanto i produttori filippini hanno affermato di essere disposti a collaborare con la Commissione e hanno risposto al questionario. La risposta di un produttore non era tuttavia sufficientemente completa e sono stati quindi chiesti dati più particolareggiati. Il produttore interessato ha successivamente risposto alla Commissione di non essere disposto a fornire informazioni più precise. È stato concluso che questo produttore rifiutava di collaborare e quindi è rimasta una sola società disposta a fornire informazioni relative alle Filippine.

Dopo la comunicazione delle principali risultanze dell'inchiesta, l'importatore che ha collaborato ha affermato che avrebbe dovuto essere consultata anche una società di Hong Kong, la Cli-Claque Ltd, che produceva accendini a pietra focaia non ricaricabili nelle Filippine. La Commissione è stata informata in merito all'esistenza di questo produttore nelle Filippine in una fase molto avanzata dell'inchiesta. Questa possibilità non poteva quindi essere presa in considerazione senza ostacolare gravemente lo svolgimento dell'inchiesta.

- (21) Poiché non esisteva alcuna altra possibilità di determinare il valore normale è stato necessario utilizzare un paese analogo diverso da quello scelto per l'inchiesta originale. Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia in merito ai criteri applicabili alla scelta dei paesi analoghi, sono stati verificati i seguenti elementi per valutare l'idoneità delle Filippine.

— Rappresentatività del mercato

Per dimensioni del mercato interno le Filippine sono un paese esportatore ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese (le vendite complessive effettuate sul mercato interno dal produttore filippino che ha collaborato sono superiori al 5 % delle esportazioni cinesi nella Comunità).

— Apertura del mercato

Il mercato filippino è aperto alla concorrenza, dato che la produzione locale di accendini non ricaricabili deve sostenere la concorrenza dei prezzi dei prodotti importati in quantitativi rilevanti. Anche la struttura della domanda favorisce la concorrenza, poiché sono presenti sul mercato numerosi operatori, quali supermercati e rivenditori di piccole e medie dimensioni.

— Accesso ai materiali di base

Non emergono infine differenze significative tra la Cina e le Filippine per quanto riguarda la facilità di accesso ai materiali di base. Nelle Filippine, in realtà, alcuni pezzi e componenti sono importati, ma anche i produttori cinesi acquistano da fornitori esteri alcuni dei pezzi più sensibili degli accendini, quali la pietra focaia. Generalmente i componenti necessari per la fabbricazione degli accendini sono facilmente accessibili tanto nelle Filippine quanto nella Repubblica popolare cinese.

- (22) Poiché tuttavia la società che ha collaborato nelle Filippine appartiene ad un gruppo che comprende anche una società denunziante, la Commissione ha considerato necessario analizzare le implicazioni di tale legame, per stabilire se questa situazione avesse l'effetto di alterare i dati presentati e di conse-

guenza se le informazioni così ottenute potessero essere utilizzate nell'ambito della presente inchiesta di riesame.

- (23) Da un esame approfondito dei costi di produzione comunicati dal produttore filippino è risultato che sono stati sostenuti costi supplementari dovuti al fatto che alcuni pezzi utilizzati per la fabbricazione di accendini a pietra focaia non ricaricabili erano stati acquistati da società collegate. Ai fini di un esame corretto ed equo della redditività i costi in questione sono stati quindi dedotti. Dopo tale adeguamento è stato stabilito che i prezzi applicati dal produttore filippino per le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali permettevano il recupero di tutti i costi sostenuti nel corso di tali operazioni e la realizzazione di un adeguato profitto.

In tali circostanze è stato concluso che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) del regolamento di base, il valore poteva essere stabilito in base ai prezzi ai quali gli accendini a pietra focaia non ricaricabili erano effettivamente venduti per il consumo sul mercato interno delle Filippine.

- (24) In considerazione di quanto precede e degli elementi suesposti riguardo alla situazione delle Filippine, la Commissione ha ritenuto che la scelta delle Filippine come paese analogo fosse adeguata e corretta. Le parti interessate sono state informate a tempo debito della scelta che si intendeva fare. Le principali osservazioni presentate a questo proposito sono esaminate nei punti seguenti, nonché nei punti 28-31.

- (25) Gli esportatori interessati hanno approvato la proposta di utilizzare le Filippine come paese analogo oppure non hanno fatto alcuna osservazione.

- (26) L'importatore che ha collaborato ha affermato, entro il termine fissato per le osservazioni sulla scelta del paese analogo, che le Filippine potevano essere prese in considerazione unicamente a condizione che si utilizzassero i dati forniti da un produttore filippino di accendini di plastica che non avesse alcun collegamento con l'industria comunitaria.

Per quanto riguarda le pretese differenze tra accendini di plastica e di nylon occorre rilevare che le argomentazioni presentate sono identiche a quelle relative agli accendini a pietra focaia non ricaricabili prodotti e venduti dall'industria comunitaria che sono state esposte in merito alla determinazione del prodotto in esame e alla definizione di industria comunitaria. Come risulta nei punti 12-17, la Commissione ha concluso che tutti gli accendini a pietra focaia non ricaricabili costituiscono un'unica categoria di prodotti e che gli

accendini di plastica e di nylon dovevano essere considerati prodotti simili. Questa conclusione vale anche nel contesto della scelta del paese analogo. Per quanto riguarda l'eventuale incidenza dei collegamenti aziendali, la Commissione ha ritenuto che l'esame di cui al punto 23 abbia fornito sufficienti elementi per stabilire che tale preoccupazione era infondata, in quanto il valore normale è stato determinato in base ai prezzi di vendita sul mercato interno.

L'importatore ha inoltre proposto di scegliere il Messico come paese analogo. La proposta è stata tuttavia presentata soltanto nel settembre 1994, ovvero più di cinque mesi dopo il termine fissato per la presentazione di osservazioni a questo proposito e quindi non poteva essere presa in considerazione senza ostacolare gravemente lo svolgimento dell'inchiesta.

- (27) È quindi confermata la conclusione secondo la quale la scelta delle Filippine rappresenta una soluzione appropriata e equa per la determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base.

ii) *Richiesta di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base*

- (28) Alcune parti interessate hanno affermato che il valore normale avrebbe dovuto essere stabilito in base all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, ovvero secondo le disposizioni applicabili qualora un prodotto non sia importato direttamente dal paese d'origine ma sia esportato nella Comunità da un paese intermedio. In tali circostanze il valore normale avrebbe dovuto essere stabilito nel paese esportatore, ovvero Hong Kong.

- (29) Occorre rilevare che soltanto alcuni esportatori cinesi e un importatore non collegato hanno collaborato con la Commissione e che le società che hanno collaborato hanno esportato o importato nella Comunità gli accendini di origine cinese attraverso Hong Kong. Queste società rappresentano quasi il 53 % di tutte le esportazioni nella Comunità europea. La Commissione ha stabilito che gli esportatori di Hong Kong che hanno collaborato, che effettuano il 13 % circa di tutte le esportazioni nella Comunità degli accendini di origine cinese, hanno anche venduto gli stessi prodotti sul mercato interno. Per le altre società (ovvero gli esportatori e i relativi importatori che non hanno collaborato) l'itinerario seguito dalle esportazioni non era tuttavia noto.

- (30) A questo proposito la Commissione ritiene che, in linea generale, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 non siano applicabili alle importazioni originarie da un paese non avente un'economia di mercato. Nella fattispecie è tuttavia probabile che la maggior parte degli accendini a pietra focaia non

ricaricabili di origine cinese sia stata semplicemente trasbordata a Hong Kong. Riguardo alla produzione nel paese d'esportazione, dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che nel periodo dell'inchiesta a Hong Kong non è stata effettuata alcuna produzione di accendini a pietra focaia non ricaricabili finiti. Per quanto riguarda infine i prezzi di vendita nel paese d'esportazione, la Commissione non può stabilire se queste vendite siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, poiché gli accendini in questione sono fabbricati in Cina nell'ambito di contratti di subappalto oppure le parti interessate sono collegate.

- (31) In considerazione di quanto precede, è stato concluso che, anche se le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 fossero applicabili alle importazioni di prodotti originari di un paese non avente un'economia di mercato, nel contesto della presente inchiesta non sarebbe opportuno stabilire il valore normale in base ai prezzi vigenti sul mercato interno del paese d'esportazione, poiché a Hong Kong non esisteva una produzione di accendini a pietra focaia non ricaricabili e inoltre non sarebbe stato possibile stabilire un prezzo comparabile attendibile per i prodotti in questione. Si dovrebbe quindi determinare il valore normale in funzione dei prezzi sul mercato interno del paese d'origine. Poiché tuttavia la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, il valore normale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base.

iii) *Prezzi applicati sul mercato interno delle Filippine*

- (32) La Commissione ha esaminato se il valore normale poteva essere stabilito in base ai prezzi ai quali il prodotto è effettivamente venduto per il consumo sul mercato interno delle Filippine. A questo proposito è stato osservato che la società filippina che ha collaborato ha venduto gli accendini a pietra focaia non ricaricabili a diversi grandi clienti, tra i quali figurano un distributore indipendente che ha rivenduto i prodotti a commercianti al minuto e all'ingrosso e una grande società produttrice di sigarette. La Commissione ha inoltre stabilito che i prezzi di vendita erano remunerativi (cfr. punto 23).

È stato quindi concluso che i prezzi di vendita applicati sul mercato interno dal produttore filippino che ha collaborato possono essere utilizzati per stabilire il valore normale.

b) *Prezzo all'esportazione*

- (33) La Commissione ha inviato questionari a tutti gli esportatori noti delle due precedenti inchieste relative al prodotto in questione. Soltanto i due esportatori e l'importatore citati al punto 7 e un produttore cinese (Dong Guan Lighter Factory, Dong Guan City, Repubblica popolare cinese) hanno presentato risposte complete.

I quantitativi complessivi indicati dagli esportatori che hanno collaborato e dall'importatore rappresentano il 53 % delle importazioni totali. Le statistiche Eurostat contengono informazioni sui prezzi basate su una vasta gamma di accendini diversi (per presentazione, forma e dimensioni) e quindi non possono essere utilizzate per stabilire il prezzo all'esportazione. Di conseguenza, per quanto riguarda le restanti esportazioni, tenuto conto anche del livello di cooperazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base il prezzo all'esportazione relativo agli esportatori che non hanno collaborato è stato stabilito in funzione del prezzo medio della società che aveva collaborato per la quale era stato stabilito il prezzo medio più basso. È stato inoltre considerato che gli accendini forniti dagli esportatori che non hanno collaborato fossero prodotti semplici venduti in confezioni da 50 pezzi (cosiddetti « in blocco »).

- (34) Gli esportatori che hanno collaborato hanno chiesto un trattamento individuale (ovvero la determinazione di prezzi all'esportazione distinti e quindi di margini di dumping individuali). Anche se alcuni esportatori di paesi non aventi un'economia di mercato possono ricevere un trattamento individuale, in particolare se hanno dimostrato di essere indipendenti dallo Stato per quanto riguarda l'attuazione della loro politica d'esportazione e la fissazione dei prezzi, è stato considerato che a questo proposito fosse necessaria la massima prudenza.

In proposito occorre ricordare che nell'inchiesta relativa al riesame per i nuovi esportatori di cui al punto 2 era stato concluso che alle quattro società cinesi interessate non poteva essere applicato un trattamento individuale. Poiché la conclusione riguardava, tra l'altro, le due società che hanno collaborato nella presente inchiesta e dato che le società in questione non hanno presentato nuovi elementi di prova relativi alla loro pretesa indipendenza, è stato considerato che la decisione di accordare un trattamento individuale alle società richiedenti non sarebbe stata appropriata, né conforme al metodo normalmente seguito dalle istituzioni della Comunità.

c) Confronto

- (35) Gli accendini a pietra focaia non ricaricabili, anche se possono essere considerati un unico prodotto, sono venduti in forme diverse (semplici, stampati o rivestiti). Le esportazioni dalla Cina, secondo i dati forniti dalle società che hanno collaborato, erano costituite per quasi l'80 % di accendini semplici venduti in blocco. Soltanto una parte trascurabile delle esportazioni riguardava accendini stampati su una o due parti. Ai fini del calcolo del dumping, sono stati confrontati unicamente il valore normale e il prezzo all'esportazione degli accendini semplici confezionati in blocco. Questo metodo è stato considerato appropriato, dato che gli accendini semplici così confezionati costituivano la maggior

parte delle esportazioni secondo le informazioni comunicate dalle società che hanno collaborato.

- (36) L'importatore che ha collaborato ha affermato che gli accendini fabbricati dalla società filippina non erano comparabili ai prodotti cinesi in quanto erano costituiti di materiali diversi, poiché gli accendini della società filippina avevano un corpo di nylon e quelli cinesi di plastica. Lo stesso importatore ha affermato che anche gli altri prezzi presentavano differenze, che dovevano essere prese in considerazione con un adeguamento del prezzo del 100 %. L'importatore ha affermato che queste differenze relative alle caratteristiche fisiche provocavano un aumento del costo di produzione e quindi incidevano sul prezzo di vendita degli accendini fabbricati nelle Filippine rispetto a quelli cinesi.

Per quanto riguarda il materiale utilizzato per la fabbricazione del corpo, dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che il tipo di materia prima utilizzato dai produttori cinesi ha effettivamente un prezzo per chilogrammo inferiore a quello del materiale utilizzato dal produttore filippino. Dalle caratteristiche tecniche degli accendini di plastica si rileva tuttavia che le pareti hanno uno spessore 2,5 volte superiore a quello delle pareti degli accendini con corpo di nylon e quindi è utilizzato un quantitativo maggiore di materiale. Il ciclo di lavorazione è inoltre più lungo per gli accendini di plastica, a causa della maggiore durata del periodo di raffreddamento. In definitiva la differenza dei costi è quindi trascurabile.

La Commissione ammette che i pezzi utilizzati dai produttori cinesi e dalla società filippina non siano assolutamente identici e che di conseguenza il processo di assemblaggio non sia perfettamente uguale. Dalle informazioni comunicate alla Commissione risulta tuttavia che i costi di produzione di un componente assertivamente più sofisticato o leggermente diverso non sono sempre più elevati dei costi di produzione di pezzi apparentemente meno sofisticati. Non sono state inoltre comunicate informazioni tali da confermare che le pretese differenze nelle caratteristiche fisiche, che incidono sui costi in misura trascurabile, avessero un'incidenza sui prezzi di vendita.

In tali circostanze è stato concluso che non sono giustificati adeguamenti di prezzi per tener conto di pretese differenze in termini di caratteristiche fisiche o qualitative.

- (37) Ai fini di un equo confronto, dal valore normale è stato dedotto un importo corrispondente all'imposta che grava sulle vendite nel mercato interno delle Filippine. Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, quando era disponibili i dati necessari, sono stati dedotti i costi effettivi di nolo, assicurazione e di altro tipo per calcolare il prezzo FOB. Negli altri casi è stata dedotta una percentuale corrispondente a tali detrazioni. Non sono stati chiesti, né considerati necessari altri adeguamenti.

I prezzi di vendita sul mercato interno delle filippine e i prezzi all'esportazione cinesi sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale, ovvero FOB frontiera nazionale.

d) Margine di dumping

- (38) Il margine di dumping, espresso in percentuale del valore delle importazioni CIF frontiera comunitaria, era dell'80,3 %.

E. PREGIUDIZIO

a) Osservazioni generali

- (39) Occorre rilevare che la presente inchiesta di riesame è stata effettuata in seguito ad una domanda dell'industria comunitaria, secondo la quale il dumping relativo agli accendini a pietra focaia non ricaricabili originari della Cina era sostanzialmente aumentato dopo la conclusione dell'inchiesta originale. Nella domanda si chiedeva che le misure in vigore fossero modificate per evitare che l'industria comunitaria subisse un ulteriore pregiudizio.

A norma delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base, era necessario esaminare il livello del pregiudizio. Nell'inchiesta originale gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping dei prodotti cinesi sono stati valutati e stabiliti prendendo in considerazione cumulativamente tali importazioni e quelle di altri tre paesi terzi. È stata pertanto effettuata un'inchiesta relativa al pregiudizio per stabilire se l'aumento del margine di dumping attribuibile agli esportatori cinesi abbia provocato un ulteriore pregiudizio tale da giustificare la modifica delle misure in vigore nei confronti della Repubblica popolare cinese.

b) Consumo comunitario complessivo

- (40) Per calcolare il consumo complessivo del prodotto in questione sul mercato della Comunità, la Commissione ha addizionato le vendite di accendini a pietra focaia non ricaricabili realizzate nella Comunità dai produttori comunitari e le importazioni complessive nella Comunità dei prodotti in questione dichiarate nel codice NC 9613 10 00. Tra il 1989 (il periodo dell'inchiesta originale) e il 1993 il consumo complessivo così calcolato è aumentato del 15 %.

È noto tuttavia che le importazioni dei prodotti classificati al codice NC 9613 10 00 non comprendono soltanto gli accendini a pietra focaia non ricaricabili ma anche gli accendini piezoelettrici non ricaricabili. I quantitativi di queste ultime importa-

zioni non sono tuttavia noti e di conseguenza non è possibile valutare l'aumento del consumo dovuto alle importazioni di questo tipo di accendini. La Commissione ha tentato di distinguere gli accendini non ricaricabili a pietra focaia e piezoelettrici nelle statistiche globali delle importazioni in base alle statistiche Taric che dovrebbero fare una distinzione tra i due tipi di accendini, ma non è stato possibile stabilire dati attendibili per quanto riguarda il precedente andamento di tali importazioni.

Occorre tuttavia precisare che dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che sino al periodo della presente inchiesta e nel corso di detto periodo non sono state effettuate importazioni di accendini piezoelettrici originari della Repubblica popolare cinese. La quota di mercato degli accendini a pietra focaia non ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese non può pertanto essere sopravvalutata, dato che tutte le importazioni dalla Cina dichiarate con il codice NC suddetto si riferivano al prodotto oggetto dell'inchiesta.

c) Fattori inerenti alle importazioni oggetto di dumping

i) Volume e quota di mercato

- (41) Tra il 1989 e la fine del periodo dell'inchiesta le importazioni dalla Cina sono sensibilmente aumentate se raffrontate con il 1989. Le importazioni ammontavano infatti a 9,6 milioni di unità nel 1989, a 69,3 milioni di unità nel 1990, a 78,1 milioni di unità nel 1991, a 45,5 milioni di unità nel 1992 e a 71,6 milioni di unità nel 1993 (periodo dell'inchiesta adeguato a 12 mesi).

Dopo un relativo calo nel 1992 dovuto all'istituzione delle misure antidumping nel 1991, le importazioni sono aumentate più rapidamente del consumo. La quota di mercato delle importazioni cinesi è pertanto sensibilmente aumentata, passando dall'1,5 % nel 1989 all'11 % nel 1991 e dal 7 % nel 1992 al 10 % nel 1993 (periodo dell'inchiesta adeguato a 12 mesi).

ii) Prezzi

- (42) Nel contesto della presente inchiesta di riesame, è estremamente importante rilevare che i prezzi all'esportazione degli accendini cinesi nel periodo della presente inchiesta sono scesi del 23 % rispetto al periodo dell'inchiesta originale (1989). Si deve inoltre precisare che questa tendenza è stata stabilita in base alle cifre comunicate dagli esportatori e dall'importatore che hanno collaborato poiché, per i motivi esposti nel punto 33, le statistiche Eurostat non potevano essere utilizzate per determinare i prezzi all'esportazione.

(43) I prezzi degli accendini cinesi sono stati confrontati con quelli degli accendini prodotti nella Comunità e venduti dall'industria comunitaria. Come nell'inchiesta originale, la Commissione ha ritenuto che unicamente gli accendini contenenti un quantitativo di gas uguale o quasi uguale, con i quali è possibile effettuare un numero analogo di accensioni, dovessero essere presi in considerazione ai fini del confronto tra i prezzi. Il confronto è stato effettuato in base ad una percentuale rappresentativa delle vendite a livello dei grossisti e dei grandi rivenditori. Per i motivi esposti nel punto 36, che sono pertinenti anche in questo contesto, non sono stati effettuati adeguamenti per tener conto di altre pretese differenze fisiche o qualitative.

(44) Nel periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita degli accendini cinesi erano nettamente inferiori alla media dei prezzi di vendita degli accendini comparabili prodotti dall'industria comunitaria. La media ponderata del margine di sottoquotazione era del 26 % (espressa in base ai prezzi di vendita nella Comunità).

d) Situazione dell'industria comunitaria

i) Osservazioni generali

(45) Il mercato degli accendini è estremamente sensibile al prezzo. Per poter vendere oppure per conservare la quota di mercato i numerosi produttori e acquirenti tendono ad adeguare i prezzi al livello più basso possibile. Per far fronte ai prezzi eccessivamente bassi delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese, l'industria comunitaria è stata costretta a ridurre i suoi prezzi per salvaguardare la quota di mercato, il livello di produzione e l'utilizzazione degli impianti.

ii) Produzione, vendite e quote di mercato

(46) La produzione e le vendite dell'industria comunitaria sono rimaste stabili tra il periodo dell'inchiesta originale e il periodo della presente inchiesta, con un relativo miglioramento nel 1990 e nel 1991. Nello stesso periodo, tuttavia, in un mercato in espansione, la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa di 9 punti percentuali, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è aumentata di 8,5 percentuali.

iii) Prezzi, redditività e occupazione

(47) Nel periodo della presente inchiesta i prezzi dell'industria comunitaria sono mediamente diminuiti rispetto al periodo dell'inchiesta originale. Il calo dei prezzi era effettivamente l'unico mezzo per limitare la perdita della quota di mercato. L'industria comunitaria, nonostante la diminuzione dei prezzi, non ha tuttavia ottenuto tale risultato.

(48) Dopo il periodo dell'inchiesta originale la situazione finanziaria dell'industria comunitaria nel suo complesso, dopo un relativo miglioramento nel

1991, si è deteriorata sino alla fine del periodo della presente inchiesta. Il costante calo dei prezzi non è stato compensato dalla riduzione dei costi. Nel 1993 il prezzo di vendita medio era inferiore al costo medio, comprese le spese generali, amministrative e di vendita.

(49) L'industria comunitaria, nel tentativo di rimanere efficacemente operativa, si è notevolmente impegnata per far fronte al costante calo dei prezzi, in particolare riducendo il numero delle persone occupate, che tra il periodo dell'inchiesta originale e il periodo dell'attuale inchiesta è sceso del 13 % e mantenendo inalterato, al tempo stesso, il livello della produzione e delle vendite.

e) Conclusione sul pregiudizio

(50) In tali circostanze è stato concluso che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria si è considerevolmente aggravato. In un mercato in espansione i produttori comunitari interessati hanno perso quote di mercato e hanno subito un calo della redditività, nonostante le rigorose misure attuate per ridurre i costi, compresa la riduzione dei posti di lavoro.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(51) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio addizionale subito dall'industria comunitaria fosse provocato dall'aumento del dumping da parte degli esportatori cinesi e se altri fattori avessero provocato, anche in parte, tale pregiudizio.

a) Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(52) Nell'esame degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è stato accertato che il crescente volume di tali importazioni a basso prezzo dalla Repubblica popolare cinese ha coinciso con la perdita di quota di mercato, il calo dei prezzi e il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

(53) Tra il periodo dell'inchiesta originale e quello della presente inchiesta la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è costantemente aumentata, passando dall'1,5 % al 10 %, con un incremento dell'8,5 % rispetto al consumo comunitario complesso, mentre la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa del 9 % rispetto al consumo totale nella Comunità. Nello stesso periodo è aumentato anche il margine di sottoquotazione dei prezzi da parte delle esportazioni cinesi, che è passato dal 20 % prima dell'istituzione delle misure al 26 % nel periodo della presente inchiesta.

Dato che il mercato in questione è molto sensibile al prezzo, come già risulta nel punto 45, appare evidente che la sostanziale e crescente sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il conseguente aumento della quota di mercato hanno avuto un'incidenza significativa sull'industria comunitaria, tanto riguardo ai quantitativi da essa venduti in un mercato allora in espansione quanto in termini di prezzi di vendita. Gli effetti di questa situazione si sono manifestati sui costi unitari e sul profitto.

Dato che, inoltre, nello stesso periodo, il margine di dumping delle importazioni dalla Cina è sostanzialmente aumentato, è stato concluso che le importazioni in questione hanno provocato un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

b) Effetti di altri fattori

- (54) La Commissione ha esaminato se, oltre alle importazioni oggetto di dumping, altri fattori, quali il calo delle esportazioni dell'industria comunitaria nei paesi terzi e l'aumento delle importazioni non provenienti dalla Repubblica popolare cinese, abbiano provocato il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria oppure vi abbiano contribuito.
- (55) Tra il periodo dell'inchiesta originale e il 1993 le esportazioni dell'industria comunitaria nei paesi terzi sono rimaste globalmente stabili (in volume, rispetto ad un indice 100 nel 1989, le esportazioni ammontavano a 106 nel 1990, 105 nel 1991, 95 nel 1992 e 100 nel 1993). Non si può quindi considerare che tale andamento sia un fattore tale da incidere negativamente sulla situazione dell'industria comunitaria.
- (56) Le importazioni da altri paesi, esclusa la Repubblica popolare cinese, tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta hanno avuto una quota di mercato stabile, pari al 25 % circa del consumo totale. Da un'analisi più accurata risulta che alcuni paesi hanno preso il posto di fornitori tradizionali ora soggetti a misure antidumping (tranne i produttori cinesi) e che per avere accesso al mercato hanno probabilmente applicato un'aggressiva politica dei prezzi. I prezzi di queste importazioni hanno probabilmente avuto effetti negativi sulla situazione dell'industria comunitaria.

Questa ipotesi è confermata dalla recente presentazione di una denuncia e dall'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili originari di alcuni paesi terzi che non erano stati soggetti al procedimento originale⁽¹⁾. Anche se si ammette l'esistenza di importazioni oggetto di dumping da

altri paesi terzi, rimane comunque valida la conclusione che le importazioni dalla Cina, la cui quota di mercato è sostanzialmente aumentata grazie alla sottoquotazione dei prezzi e al dumping, hanno provocato, considerate isolatamente, l'ulteriore notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

- (57) Un importatore ha affermato che l'introduzione di nuovi prodotti quali gli accendini piezoelettrici non ricaricabili e gli accendini senza fiamma riutilizzabili ha avuto effetti negativi sull'industria comunitaria, che si sono manifestati con la contrazione della domanda e il calo dei prezzi degli accendini a pietra focaia non ricaricabili. Queste affermazioni non sono state tuttavia sostenute da elementi di prova del fatto che gli acquisti di questi nuovi prodotti sostituissero quelli di accendini a pietra focaia non ricaricabili. In realtà il prodotto in questione era apparentemente ancora interessante, dato l'aumento delle importazioni e del consumo.
- (58) Lo stesso importatore ha inoltre affermato che la recessione economica era una delle principali cause del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, poiché gli acquirenti avrebbero chiesto gli accendini al prezzo più basso possibile. È stato affermato che di conseguenza i prezzi sono diminuiti e che gli accendini cinesi sono diventati più interessanti per i consumatori.
- È evidente che i prezzi dei prodotti cinesi oggetto di dumping erano nettamente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria e che hanno avuto effetti negativi sulla politica dei prezzi e sulla redditività di quest'ultima, ma non sono stati presentati elementi di prova per dimostrare l'asserita incidenza della recessione economica sul mercato comunitario degli accendini nel suo complesso e sulla situazione dell'industria comunitaria in particolare. L'eventuale incidenza della recessione economica avrebbe infatti dovuto colpire tutto il mercato comunitario. Il consumo di accendini a pietra focaia non ricaricabili nella Comunità è invece aumentato (cfr. punto 40). In tali circostanze non può essere accettata l'argomentazione secondo la quale la recessione economica avrebbe provocato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (59) Lo stesso importatore ha affermato che la difficile situazione dell'industria comunitaria era dovuta anche al fatto che, rispetto agli accendini riutilizzabili, gli accendini a pietra focaia non ricaricabili da essa prodotti erano dannosi per l'ambiente e che, in seguito alla maggiore sensibilizzazione dei consumatori comunitari riguardo ai problemi ecologici, era più difficile vendere prodotti monouso, sui quali inoltre i governi intendevano istituire le cosiddette « tasse ecologiche ».

A questo proposito occorre osservare che gli accendini a pietra focaia non ricaricabili importati, pur essendo ugualmente dannosi per l'ambiente, sono sempre molto venduti e che anche il consumo di

⁽¹⁾ GU n. C 67 del 18. 3. 1995, pag. 3.

accendini non ricaricabili in generale continua ad aumentare. Inoltre, l'argomentazione basata sulla crescente sensibilizzazione dei consumatori non è stata sostenuta da elementi di prova del fatto che una quota significativa dei consumatori comunitari dimostri ora una netta preferenza per gli accendini ricaricabili.

- (60) L'importatore ha inoltre affermato che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria dovrebbe essere ridotto in misura significativa, in quanto l'incremento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese rilevato nel 1993 era dovuto alla nuova situazione che si era creata sul mercato italiano e britannico in seguito all'abolizione delle imposte sugli accendini non ricaricabili, che sino alla fine del 1992 limitavano il consumo di tali prodotti.

L'argomentazione non può essere raccolta. Non è infatti possibile spiegare per quale motivo l'abolizione di imposte sul consumo negli Stati membri suddetti abbia provocato un aumento delle importazioni che era significativo unicamente per i prodotti di origine cinese. In mancanza di pratiche commerciali sleali, qualsiasi fornitore competitivo avrebbe potuto entrare e competere nei mercati in espansione dell'Italia e del Regno Unito. Il fatto che le importazioni oggetto di dumping dei prodotti cinesi abbiano ottenuto una rilevante quota del mercato in Italia e nel Regno Unito mette in evidenza l'incidenza particolare di tali importazioni e il fatto che i prodotti cinesi abbiano aumentato la loro quota di mercato grazie ai prezzi inferiori. Queste circostanze non giustificano quindi una modifica delle risultanze relative alla causa del pregiudizio.

c) Conclusioni relative alla causa del pregiudizio

- (61) In considerazione di quanto precede, è evidente che le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno esercitato una considerevole pressione sui prezzi degli accendini a pietra focaia non ricaricabili nel mercato della Comunità.

Gli effetti che altri fattori, quali le importazioni da altri paesi terzi, hanno avuto sul pregiudizio subito dall'industria comunitaria non possono essere totalmente esclusi. Tuttavia, in considerazione dei diversi elementi suesposti e in particolare del rilevante incremento dei quantitativi importati a prezzi di dumping dalla Repubblica popolare cinese, nonché dell'aumento della sottoquotazione dei prezzi da parte degli esportatori cinesi, è stato concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese, considerate isolatamente, hanno provocato un ulteriore notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (62) Nelle inchieste precedenti è stato considerato che l'adozione di misure fosse nell'interesse della Comunità. Poiché non sono state presentate nuove

argomentazioni tali da giustificare un riesame di questa conclusione, sono state confermate le risultanze del regolamento (CEE) n. 3433/91 relative all'interesse della Comunità.

H. DAZIO

a) Importo necessario per eliminare il pregiudizio

- (63) Nell'inchiesta originale per stabilire l'importo necessario per eliminare il pregiudizio è stato considerato che le misure dovevano permettere all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di realizzare un adeguato profitto, pari al 15 %. Questo profitto era stato considerato il minimo necessario per finanziare nuovi investimenti in impianti produttivi e in attività di ricerca e sviluppo. Era stato inoltre deciso di limitare il confronto ai modelli contenenti un quantitativo uguale o quasi uguale di gas, con i quali poteva essere effettuato un numero analogo di accensioni.

In mancanza di nuove argomentazioni fondate sul profitto che l'industria comunitaria dovrebbe realizzare, nella presente inchiesta è stato considerato opportuno seguire lo stesso metodo dell'inchiesta originale. Per i motivi esposti nel punto 36, che sono pertinenti anche in questo contesto, è stato considerato che ai fini della scelta dei modelli comparabili non si dovesse tener conto delle pretese differenze nelle caratteristiche fisiche all'interno del quantitativo di gas.

Dal confronto così effettuato è emerso che, per eliminare il pregiudizio, i prezzi CIF dei prodotti cinesi dovrebbero aumentare del 96,6 %.

- (64) Dato che l'importo necessario per eliminare il pregiudizio è superiore al margine di dumping, il dazio dovrebbe essere stabilito in funzione del margine di dumping accertato.

b) Forma del dazio

- (65) Poiché i prezzi degli accendini a pietra focaia non ricaricabili importati dalla Cina sono costantemente diminuiti dopo l'istituzione di misure nel 1991, è prevedibile che un dazio ad valorem con un'aliquota superiore sarebbe nuovamente inefficace entro un periodo di tempo relativamente breve. Non sembra quindi opportuna una semplice modifica del dazio ad valorem attualmente in vigore. In considerazione inoltre dei numerosi tipi di accendini (semplici, stampati su uno o due lati, di un solo o di più colori) è praticamente impossibile fissare un prezzo minimo per gli accendini non ricaricabili.

È stato quindi considerato opportuno modificare la misura in vigore con l'istituzione di un dazio specifico per accendino (pari a 0,065 ECU per unità). Si deve osservare a questo proposito che se si applica tale dazio, compreso entro i limiti del margine di

dumping, il valore supplementare delle caratteristiche particolari non sarà penalizzato. In altri termini non sarà applicato un dazio sul valore aggiunto relativo agli elementi stampati o ad altre caratteristiche particolari, che attualmente i prodotti importati dalla Cina presentano solo eccezionalmente.

I. PERIODO DI VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

- (66) Il presente regolamento deve essere considerato una modifica del regolamento (CEE) n. 3433/91, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 unicamente per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese. Le misure istituite sulle importazioni originarie dalla Repubblica popolare cinese scadono quindi dopo un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 3283/94⁽¹⁾,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 maggio 1995.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3433/91 è modificato come segue :

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal testo seguente :
« 2. L'aliquota del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto oppure l'importo del dazio per accendino sono i seguenti : » ;
- 2) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente :
« b) 0,065 ECU per accendino per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese ; » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JUPPÉ

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

**DECISIONE N. 1/95 DELLA COMMISSIONE MISTA CE-REPUBBLICA CECA
del 7 aprile 1995**

che modifica la decisione n. 1/93 della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca relativa alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici dalla Repubblica ceca nella Comunità

(95/153/CECA)

LA COMMISSIONE MISTA,

considerando che, con la decisione n. 1/93 (C) della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca le Parti hanno concordato l'introduzione di un sistema di contingenti tariffari riguardo alle esportazioni dalla Repubblica ceca alla Comunità di taluni prodotti ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 di tale decisione fissava i contingenti tariffari per taluni prodotti CECA e CE ;

considerando che, a seguito dell'esame annuale, è necessario modificare i contingenti applicabili per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, in particolare per tener conto dell'adesione alla CE dei nuovi Stati membri ;

considerando che, dopo le consultazioni svolte nell'ambito della Commissione mista, le Parti ritengono che la decisione n. 1/93 (C) vada pertanto modificata,

DECIDE :

Articolo 1

I limiti fissati dall'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 1/93 (C) per le importazioni nella Comunità dalla Repubblica ceca dei prodotti indicati nella relativa tabella effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1995 sono così modificati :

(in tonnellate)

	1995	
Prodotti laminati a freddo	29 452	(aumento di 5 152)
Vergelle	269 820	(aumento di 27 820)
Nastri laminati a caldo	6 600	(aumento di 1 800)
Tubi senza saldatura	77 774	(aumento di 19 702)
Tubi saldati (inferiori a 406,4 mm)	94 601	(aumento di 24 601)

Articolo 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione le importazioni nella Comunità dei prodotti laminati sulle quattro facce ottenuti tramite un processo di laminatura reversibile corrispondenti ai codici NC di cui alla tabella seguente sono soggette ai dazi applicabili a norma dell'accordo interinale e, inoltre, alle aliquote di dazio addizionali, in percentuale sul loro valore in dogana, indicate in tale tabella.

I dazi applicabili alle importazioni di prodotti laminati sulle quattro facce ottenuti tramite un processo di laminatura reversibile che

- rientrano nei limiti dei contingenti indicati nella tabella, e
- sono corredati da un certificato di circolazione EUR 1 e da una licenza rilasciata dalle autorità ceche conformi al modulo riportato nell'allegato I della decisione n. 1970/93/CECA della Commissione,

sono quelli fissati nell'accordo interinale, senza l'aliquota di dazio aggiuntiva indicata nella seguente tabella :

Numero d'ordine	Codici NC	Descrizione delle merci	Volume del contingente (t)	Aliquota addizionale
09 5065	7208 33 99 7208 43 99 7208 45 10	prodotti laminati sulle quattro facce ottenuti tramite un processo di laminatura reversibile	16 000	25 %

Articolo 3

La presente decisione è vincolante per la Comunità e per la Repubblica ceca, che adottano le misure necessarie per l'esecuzione.

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1995.

Per la Comunità
Salvatore SALERNO

Per la Repubblica ceca
Pavel DVORÁK

DECISIONE N. 1/95 DELLA COMMISSIONE MISTA CE-REPUBBLICA SLOVACCA

del 7 aprile 1995

che modifica la decisione n. 1/93 della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca relativa alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici dalla Repubblica slovacca nella Comunità

(95/154/CECA)

LA COMMISSIONE MISTA,

considerando che, con la decisione n. 1/93 (S) della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca le Parti hanno concordato l'introduzione di un sistema di contingenti tariffari riguardo alle esportazioni dalla Repubblica slovacca alla Comunità di taluni prodotti ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 di tale decisione fissava i contingenti tariffari per taluni prodotti CECA e CE ;

considerando che, a seguito dell'esame annuale, è necessario modificare i contingenti applicabili per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, in particolare per tener conto dell'adesione alla CE dei nuovi Stati membri ;

considerando che, dopo le consultazioni svolte nell'ambito della Commissione mista, le Parti ritengono che la decisione n. 1/93 (S) vada pertanto modificata,

DECIDE :

Articolo 1

I limiti fissati dall'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 1/93 (S) per le importazioni nella Comunità dalla Repubblica slovacca dei prodotti indicati nella relativa tabella effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1995 sono così modificati :

(in tonnellate)

	1995	
Prodotti laminati a caldo, arrotolati	267 000	(aumento di 67 000)
Prodotti laminati a freddo	132 552	(aumento di 21 852)
Nastri laminati a caldo	43 862	(aumento di 662)
Bandelle	152 340	(aumento di 40 340)
Tubi senza saldatura	36 024	(aumento di 9 096)

Articolo 2

La presente decisione è vincolante per la Comunità e per la Repubblica slovacca, che adottano le misure necessarie per l'esecuzione.

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1995.

Per la Comunità
Salvatore SALERNO

Per la Repubblica slovacca
Miroslav ADAMIŠ